



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. II, 04/02/2026, n. 296: CCNL alternativo. La dichiarazione di volersene avvalere è irretrattabile, in quanto ha un riflesso diretto sull'offerta economica che è immodificabile. L'O.E., all'esito della verifica negativa di equivalenza, non può quindi optare per il CCNL indicato dalla SA.

Con la sentenza in esame il TAR Veneto ha giudicato legittima l'esclusione dalla gara di un concorrente il quale aveva dichiarato di volersi avvalere di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, per poi mutare avviso e manifestare il proposito di applicare quest'ultimo, una volta appreso l'esito negativo del giudizio sull'equivalenza delle tutele.

Il TAR Veneto, dopo aver passato in rassegna le varie previsioni dell'art. 11 d.lgs. n. 36/2023, si sofferma in particolare sulla facoltà del concorrente di applicare al personale impiegato nell'appalto il CCNL prescelto dalla Stazione appaltante o un diverso contratto collettivo, purché equivalente rispetto al primo quanto a tutele economiche e normative a favore dei lavoratori, per sottolineare, in linea con l'insegnamento del massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510), l'alternatività delle due opzioni.

Osserva il TAR Veneto che la scelta del contratto che verrà applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto ha un riflesso diretto sul contenuto dell'offerta economica, in quanto incide sulla determinazione dei costi della manodopera, costituendone un elemento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

essenziale, che dev'essere certo e determinato già in fase di gara e non è quindi suscettibile di modifiche successive.

Ad avviso del TAR Veneto, la dichiarazione di volersi avvalere di un CCNL alternativo è pertanto irretrattabile, per cui sarebbe irrilevante l'eventuale impegno espresso dal concorrente escluso di optare per l'applicazione del CCNL preso a riferimento dalla stazione appaltante, risolvendosi un simile ripensamento in un'inammissibile modifica dell'offerta.

[Consulta la sentenza](#)